



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 dicembre 2010

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 9.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011
(art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 3

annualità 2011, 2012 e 2013, pari ad euro 25.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

38. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni e ad altri enti privati, è aggiunto il seguente:

“4bis. Sono escluse dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), le associazioni che rappresentano gli interessi generali delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione ed ogni altra associazione o ente privato che svolge attività di tipo sindacale nonché le associazioni che hanno la sede dell'amministrazione e svolgono l'attività principale all'estero.”.

39. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, dopo le parole: “di difesa fitosanitaria,” sono inserite le seguenti: “il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)”.

40. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 14/1999 è abrogata.

41. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 5, della sezione I, delle norme di attuazione del piano per il risanamento della qualità dell'aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66, per l'adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e Frosinone, è prorogato al 31 dicembre 2015.

42. La Regione promuove lo studio e la valorizzazione delle aree archeologiche presenti nel proprio territorio mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G24, di un apposito capitolo denominato: “Contributi per lo studio e la valorizzazione delle aree archeologiche del Lazio”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501, di cui alla lettera a) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

43. Il presente comma dà attuazione all'articolo 1, comma 2, dello Statuto relativamente alla fascia della Regione Lazio. La fascia, da portarsi a tracolla, riporta il colore e lo stemma della Regione su un lembo ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. I Presidenti possono consentire l'utilizzo della fascia, in occasione di manifestazioni ufficiali, rispettivamente ad un assessore o ad un consigliere.

44. La Regione, al fine di decongestionare la viabilità nella zona adiacente l'ospedale Sant'Andrea, sostiene la progettazione e la realizzazione del collegamento viario tra Via Cassia Veientana e Via di Grottarossa all'interno del XX municipio.

45. Agli oneri di cui al comma 44 si provvede mediante lo stanziamento pari ad euro 1 milione a valere sul capitolo D12514, esercizio finanziario 2011, assegnato al Comune di Roma.

46. La Regione, al fine di sostenere e promuovere la pratica sportiva, approva un programma straordinario per l'impiantistica sportiva, sulla base delle proposte presentate dagli enti locali, singoli o associati o da loro articolazioni amministrative.

47. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 46, la Giunta regionale pubblica un apposito avviso, indicando i settori di intervento ed i limiti massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli settori, conformemente a quanto previsto dai commi 48 e 49 nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte.

48. L'assessorato competente per materia provvede alla selezione delle proposte per l'inserimento nel programma straordinario tenendo conto: